



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 120 del 12 febbraio 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da CGM di Montesano Francesco – Lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” sito in Contrada Rondinelle – Matera - Importo a base d'asta: euro 357.127,29 - S.A.: Provincia di Matera

PREC 10/2020/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola di parere prot. n. 98099 del 5 dicembre 2019 con la quale la CGM di Montesano Francesco, giunta seconda nella gara in oggetto, contesta l'aggiudicazione disposta a favore della ditta FTC di Tarantino Rocco & C. S.n.c. ed afferma che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver indicato i costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla S.A., senza che le venisse richiesto di produrre le relative giustificazioni. L'istante sostiene inoltre che la S.A. avrebbe dovuto procedere alla verifica dell'anomalia con riferimento all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, in quanto essa superava i quattro quinti del punteggio massimo attribuibile. Infine l'istante ritiene che le migliorie proposte dall'aggiudicataria si configuravano in realtà come varianti essenziali al progetto a base di gara e che pertanto dovevano essere ritenute inammissibili;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 14 gennaio 2020 con nota prot. 2804/2020;

PRESO ATTO che la S.A. non ha prodotto memorie e/o documenti entro i termini concessi nel presente procedimento;

VISTO il capitolato d'appalto, laddove specifica che la S.A. individuava i costi della manodopera per un totale di euro 147.541,45;

VISTO il disciplinare di gara, che richiama l'art. 95, co. 10 e l'art. 97 del d.lgs. 50/2016, e che prevede, quali punteggi massimi attribuibili, 78/100 per il merito tecnico, 10/100 per il tempo di esecuzione e 12/100 per l'elemento economico;

VISTO il verbale di gara n. 4, dal quale si evince che la FTC di Tarantino Rocco & C. S.n.c. otteneva un punteggio tecnico-qualitativo di 75,60 e un punteggio economico pari a 3,656, oltre a 10 punti per l'offerta tempo;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO l'art. 95, co. 10 d.lgs. 50/2016 (“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [...]. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d”); e il successivo art. 97, co. 3 (“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, avendo l'aggiudicatario indicato un costo della manodopera inferiore a quello individuato dalla S.A., essa è tenuta a verificare, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lettera d), che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;

CONSIDERATO che i punti ottenuti dall'aggiudicatario relativamente all'elemento economico non sono pari o superiori ai quattro quinti del punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara e pertanto la richiamata previsione di cui all'art. 97, co.3 (“è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti”) non è applicabile al caso concreto. La S.A. può tuttavia valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

CONSIDERATO il consolidato orientamento di questa Autorità, secondo cui «il bando può prevedere la richiesta di varianti, che devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tenere conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene» (Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016); «Nelle proposte migliorative possono rientrare tutte le precisazioni, integrazioni e migliorie attuate allo scopo di rendere il progetto prescelto meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, a condizione che non vengano modificati e alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste» (parere n. 490 del 3 maggio 2017, conforme a Cons. Stato, n. 42/2017; v. anche pareri n. 424 del 12 aprile 2017; n. 384 del 6 aprile 2016; n. 225 del 16 dicembre 2015);

CONSIDERATO altresì l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, secondo cui le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; pareri di precontenzioso n. 256 del 7 marzo 2018; n. 412 del 2 maggio 2018; n. 796 del 19 luglio 2017; n. 84 del 10 aprile 2014);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che, nel caso di specie, la proposta della ditta aggiudicataria è stata valorizzata dalla commissione di gara nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, e non risulta dimostrata la presunta arbitrarietà e irragionevolezza di cui si duole l'istante, che a suo dire avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio finale maggiore al ricorrente;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- in relazione al costo della manodopera, la S.A. è tenuta a verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16;
- la S.A. non aveva l'obbligo, nel caso di specie, di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, non essendo entrambi i punteggi ottenuti dall'aggiudicataria pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- nelle proposte migliorative possono rientrare tutte le precisazioni, integrazioni e migliorie attuate allo scopo di rendere il progetto prescelto meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, a condizione che non vengano modificati e alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. Le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2020

Il Segretario Maria Esposito